



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE



Prot. n. 7978 del 26.06.2017

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO n. 173 del 26.06.2017

OGGETTO: ORDINANZA DIVIETO UTILIZZO PARZIALE IMMOBILE IN VIA SAN ZENONE, 11 - EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO, DEL 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SEGUENTI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 ([Testo unico degli enti locali](#)) riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."*

PREMESSO che un grave evento sismico, iniziato in data 24/08/2016, con ulteriori forti scosse avvenute, rispettivamente in data 26/10/2016, in data 30/10/2016 e da ultimo in data 18.01.2017, hanno interessato l'intero territorio comunale, provocando danni diffusi a vari immobili;

VISTA la richiesta di sopralluogo presentata in data 12.10.2016 prot. 11397 dalla sig.ra **POLCI PAOLA** nata a Belmonte Piceno il 10.05.1957 e residente a Montegiorgio in Via San Zenone, 11 in qualità di comproprietaria del fabbricato sito in Montegiorgio in Via San Zenone, 11 unitamente ai sig.ri, Polci Luigi, nato a Belmonte Piceno il 23.05.1956 e residente a Montegiorgio in C.da San Zenone, 6 e Polci Romeo nato a Belmonte Piceno il 15.01.1952 e residente a Montegiorgio in C.da Crocefisso, 10 relativa ai danni subiti dall'immobile per gli eventi sismici 2016/2017;

VISTA la *"Scheda FAST per il Rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-terremoto"*, redatta, in data 18.05.2017, dai componenti della squadra d'ispezione n. SF 1830 del dipartimento della Protezione Civile, relativamente al fabbricato sito in Montegiorgio in Via San Zenone, 11 identificato con scheda n. 007 numero aggregato 0022000, dal quale si evidenzia che il fabbricato in questione risulta : **"NON UTILIZZABILE PER SOLO RISCHIO ESTERNO"**;

VISTA la conseguente *"Scheda AeDES di 1° livello per il Rilevamento Danno, Pronto Intervento e Agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica"*, redatta, in data 15.06.2017, dai componenti della squadra d'ispezione n. P 2327 del dipartimento della Protezione Civile, relativamente al fabbricato sito in Montegiorgio in Via San Zenone, 11 identificato con scheda n. 001 numero aggregato 0022000, edificio 01 dal quale si evidenzia che il fabbricato in questione risulta identificato con esito (C) : **"PARZIALMENTE AGIBILE"**;

DATO ATTO che la parziale agibilità è riferita alla sola parte adibita a laboratorio la quale dispone di accesso indipendente, mentre le restanti parti dell'immobile risultano **"INAGIBILI"**

ACCERTATO che dalle visure effettuate presso il sistema informativo **"SISTER"** dell'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno l'immobile sito in Via San Zenone, 11 distinto al Catasto Fabbricati al foglio n. 5 del Comune di Montegiorgio, con la particella n. 227 sub 2 Abitazione (A/2) e sub 3 (C/6) risulta intestato a:

Polci Paola nata a Belmonte Piceno il 10.05.1957 e residente a Montegiorgio in Via San Zenone, 11 proprietaria per 1/3;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE



Polci Luigi, nato a Belmonte Piceno il 23.05.1956 e residente a Montegiorgio in C.da San Zenone, 6 proprietario per 1/3;

Polci Romeo nato a Belmonte Piceno il 15.01.1952 e residente a Montegiorgio in C.da Crocefisso, 10 proprietario per 1/3

RITENUTO pertanto, opportuno prendere atto di quanto evidenziato dalla sopra descritta scheda AeDES del 15.06.2017 di rilevamento del danno disponendo, conseguentemente, lo sgombrò dell' immobile sopra descritto fino al completamento dei lavori di messa in sicurezza;

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*";

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, nonché del 10 ottobre 2016, n. 399, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016* " pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 244 del 18.10.2016, convertito con modificazioni dalla legge 15.12.2016 n. 229 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 294 del 17.12.2016, modificato ed integrato dal decreto legge n. 8 del 09.02.2017;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE



VISTO il decreto legge 11 novembre 2016, n.205 inerente *"Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016"*;

VISTO, l'articolo 8 del decreto legge n. 189 del 2016 e l'art.lo 9 del decreto legge n. 205 del 2016 che disciplinano gli interventi di immediata esecuzione sugli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari interessate e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro;

VISTA, l'ordinanza del Commissario Straordinario n. 4 del 17.10.2016 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 278 del 28.11.2016, con la quale è stata dettata la disciplina di dettaglio per gli interventi suindicati, e in particolare l'art.lo 4 comma 2, che ha fatto rinvio a quanto stabilito dall'art.lo 8 comma 4 del decreto legge 189/2016 quanto a termini e modalità di richiesta e concessione contributi per detti interventi;

VISTA, ordinanza n. 8 del 14.12.2016 del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma del 24.08.2016, relativa alla *"Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli interventi sismici del 24.agosto 2016 e successivi"*;

VISTA l'ordinanza n. 9 del 14.12.2016 ad oggetto *"Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24.agosto, 26 e 30 ottobre 2016, così come integrata dalla Ordinanza n. 12 del 09.01.2017, dall'Ordinanza n. 20 del 07.04.2017 e dall'Ordinanza n. 21 del 28.04.2017"*;

VISTA, l'ordinanza n. 10 del 19.12.2016 del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma del 24.08.2016, relativa a *"Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24.agosto.2016"*;

VISTA, da ultimo l'ordinanza n. 19 del 7.04.2017 del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma del 24.08.2016, ad oggetto *"Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24.08.2016"* articolo 8 del decreto legge n. 189 del 2016 e l'art.lo 9 del decreto legge n. 205 del 2016 che disciplinano gli interventi di immediata esecuzione sugli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari interessate e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro;

VISTA la Ordinanza Commissariale n. 21 del 28.04.2017 ad oggetto *"Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e modifica all'art.lo 4, comma 1 della ordinanza n. 19 del 17 aprile 2017"*;

ATTESA, dunque, la necessità di provvedere anche al fine di tutelare l'incolumità pubblica e privata;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio;

VISTO il vigente statuto comunale,

per tutto quanto sopra esposto e motivato,

ORDINA

Al sig. :

Polci Paola nata a Belmonte Piceno il 10.05.1957 e residente a Montegiorgio in Via San Zenone, 11 proprietaria per 1/3;
Polci Luigi, nato a Belmonte Piceno il 23.05.1956 e residente a Montegiorgio in C.da San Zenone, 6 proprietario per 1/3;
Polci Romeo nato a Belmonte Piceno il 15.01.1952 e residente a Montegiorgio in C.da Crocefisso, 10 proprietario per 1/3



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE



lo sgombrò ed il divieto, parziale, di utilizzo dell'immobile sito in Montegiorgio in Via San Zenone, 11, identificato catastalmente al foglio 5 particella 227 sub 2 categoria A/2, con esclusione, quindi, della porzione adibita a laboratorio deposito dichiarato AGIBILE ed identificato al foglio 5 particella 227 sub 3 categoria C/6 del comune di Montegiorgio.

L'ordinanza di divieto di utilizzo è altresì disposta nei confronti degli eventuali locatari e a chi, a qualunque titolo, occupi o utilizzi l'immobile in questione, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza.

La presente ordinanza è emessa nelle more delle determinazioni da prendersi con i medesimi proprietari e con gli organi e gli enti competenti, in ordine agli interventi di carattere definitivo da porre in essere.

COMUNICA

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari sopra meglio generalizzati, che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giorgio Benni per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;
- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

DISPONE

1. Copia della presente ordinanza sia immediatamente notificata alle persone interessate ed inviata:
 - a. Prefettura di Fermo, PEC: protocollo.preffm@pec.interno.it
 - b. Ai Carabinieri di Montegiorgio, PEC: tap20530@pec.carabinieri.itognuno per quanto di propria competenza.
2. Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio online nelle forme di legge.
3. L'Ufficio di Polizia Municipale cui la presente parimenti è inoltrata, effettuerà le verifiche di competenza per il rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;



IL SINDACO
Dott. Armando Benedetti